

ORDINANZA N. 08/24 DEL 11/06/2024

IL PRESIDENTE

VISTA: la propria ordinanza n. 23 del 12 dicembre 2023 con cui sono state dettate disposizioni per l'uso dell'area "Marina Yachting";

VISTA: la nota prot. n. 27136 del 26 aprile 2024 della Capitaneria di porto di Palermo con la quale si esprime parere favorevole all'ormeggio di unità navali presso il cosiddetto Marina Yachting del porto di Palermo alle condizioni contenute nella stessa nota.

CONSIDERATA la necessità di disciplinare temporaneamente gli ormeggi presso il lato Est del Marina Yachting del porto di Palermo in attesa di aggiudicazione della relativa procedura concorsuale finalizzata al rilascio di concessione demaniale marittima a soggetto ritenuto idoneo.

VISTA l'ordinanza n. 58 in data 11.06.2024 della Capitaneria di Porto di Palermo;

VISTO il decreto n.328 del 24.03.2020 e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

ORDINA

Articolo 1

Le navi da diporto, come definite dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, di riforma del Codice della Nautica, ivi comprese quelle iscritte nei rispettivi registri di appartenenza come "commercial vessel" o anche come "other cargo ship", potranno ormeggiare, nel rispetto delle norme di sicurezza marittima correlate alle infrastrutture portuali presenti, alle banchine pubbliche (lato est) del Molo Trapezoidale (PMY) del porto di Palermo nei casi previsti dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Palermo n.58/2024, citata in premessa.

Articolo 2

Nei casi di cui sopra, le unità che avranno ottenuto la preventiva autorizzazione all'ormeggio da parte della competente Capitaneria di Porto a seguito di

presentazione di regolare domanda d'accosto, saranno soggette al pagamento di un diritto autonomo pari ad € 20 al giorno (o frazione di esso) per metro lineare di Lunghezza Fuori Tutto (LOA), come risultante da certificazione di stazza/sicurezza, oltre quanto dovuto per la fornitura di energia elettrica, di acqua e per il ritiro dei rifiuti prodotti a bordo.

Articolo 3

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 del Codice della Navigazione e degli articoli di cui al Titolo V del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e ss.mm..

È fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare la presente ordinanza e di punirne i trasgressori.

La presente Ordinanza ha efficacia a far data dalla pubblicazione sull'Albo pretorio on line dell'Ente e viene pubblicata, altresì, sul sito di questa AdSP.

Avverso il presente provvedimento i rimedi esperibili sono il ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL PRESIDENTE

Dott. Pasqualino Monti

Il Dirigente dell'Area Operativa

Ing. Luciano Caddemi

VISTO

Il Dirigente dell'Area Demanio

Avv. Caterina Montebello

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Luca Lupi